

## CONSIGLIO GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA REGIONE SICILIA

6 maggio 1994, n. 123

*L'ammissione al ballottaggio costituisce un atto intermedio del procedimento, non impugnabile autonomamente, e non si configura come "proclamazione dell'eletto".*

*Omissis.*

3. L'appellato eccepisce la tardività e l'inammissibilità (per mancata notifica al candidato S..) del ricorso di primo grado, in quanto rivolto contro la proclamazione dei risultati del primo turno per l'elezione del sindaco. Tali eccezioni sono infondate. Esse muovono dalla premessa che il primo turno di votazione si concluda con una proclamazione dei candidati ammessi al ballottaggio e che avverso tale proclamazione sia possibile esperire un autonomo ricorso. In realtà, anche nel sistema disciplinato dalla l.rg. 26 agosto 1992, n. 7, che ha introdotto il doppio turno, i ricorsi per motivi di regolarità delle operazioni per l'elezione del sindaco sono esperibili avverso la proclamazione dell'eletto (art. 11). La proclamazione avviene solo dopo il secondo turno (art. 10; comma 4), salvo che un candidato ottenga al primo turno la metà più uno dei voti validamente espressi (art. 8, comma 2). L'ammissione al secondo turno di votazione, che non è qualificabile come «proclamazione dell'eletto », costituisce, come tutte le altre operazioni, un atto intermedio del procedimento di elezione, di per sé non impugnabile. Di conseguenza il ricorso di primo grado è tempestivo ed ammissibile, anche se non notificato al candidato S... ammesso al ballottaggio, giacché la posizione di controinteressato va valutata rispetto al risultato finale dell'elezione e non rispetto al risultato intermedio (ammissione al ballottaggio).

*Omissis.*